



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

Ordinanza N.	10
Data di registrazione	03-03-2023

Ordinanza Sindacale

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per ragioni di sanità. Conferimento e raccolta rifiuti presso il Parco Commerciale "I Portali".

IL SINDACO

Rilevato che:

- da diversi giorni il conferimento dei rifiuti da parte del Parco Commerciale I Portali, avviene in maniere del tutto difforme alle prescrizioni normative ed in violazione delle ordinanze sindacali in materia, determinando notevoli inconvenienti di natura igienico-sanitaria. Infatti, a seguito di diversi sopralluoghi effettuati dal Direttore dell'esecuzione del Contratto d'appalto, congiuntamente a personale della Polizia municipale ed all'Appaltatore è stato accertato il conferimento di rifiuto di tipologia diversa rispetto a quella prevista dal calendario e, nelle giornate di raccolta del rifiuto indifferenziato, la presenza di rifiuto differenziabile;
- la situazione si è ulteriormente aggravata in quanto si è constatato (sopralluoghi del 25, 26, 27 e 28 Febbraio) che i rifiuti, precedentemente allocati in appositi spazi che il Centro commerciale aveva messo a disposizione delle singole attività e botteghe, vengono adesso conferiti sulla via Cristoforo Colombo, innanzi a all'ingresso a "I Potali -Lato Ovest", in quanto è stato inibito, sia ai conduttori delle attività commerciali che agli operatori dell'Appaltatore Dusty, l'accesso a detti spazi e strutture, ubicate nel "Lato Est" ed all'interno ed all'esterno del Lato Ovest, ove i gabbionetti esterni in ferro risultano sigillati con delle fascette;

Ordinanza Sindacale n. 10 del 03-03-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- per effetto dell'azione intrapresa dal Parco commerciale sono stati abbandonati ingenti quantitativi di rifiuti, di ogni genere e tipo, tutti mischiati, come si evince dall'informativa del comando di Polizia Municipale Prot. n. 0009582 del 28-02-2023, corredata di ritrazioni fotografiche, situazione che ha richiesto il ripetuto intervento di rimozione dei rifiuti e bonifica dell'area attraverso l'impiego di speciali mezzi meccanici, appositamente fatti pervenire dall'Appaltatore;

Considerato che il Parco Commerciale I Portali - quale complesso caratterizzato, nel suo insieme da strutture a destinazione specifica provviste di spazi di servizi comuni, gestiti per il loro utilizzo e la loro fruizione in maniera unitaria ed omogenea dal Locatore - è giuridicamente responsabile del corretto conferimento dei rifiuti in quanto, ai sensi dell'art. 183 c.1 lett. f) del D.Lgs.152/06, è produttore dei rifiuti conferiti dagli utenti ed avventori, nei contenitori o cestini allocati negli spazi comuni del Parco commerciale e, in qualità di detentore, dei rifiuti prodotti dalle singole attività commerciali presenti al suo interno, ai sensi del comma 1 lett. h) dell'art. citato. Detta gestione unitaria, che comprende anche svariati servizi assicurati dal Parco alle singole utenze, (quali pulizia degli spazi comuni, raccolta rifiuti etc) è ribadita nei contratti di locazione commerciale e di cessione di ramo d'azienda stipulati con le singole attività dalla società Immobiliare i Portali, titolare di Autorizzazione amministrativa commerciale unitaria, n.2 del 29 luglio 2005 e n.3 del 17 ottobre 2007;

Ritenuto, pertanto, che sia esigenza cogente ed inderogabile la collocazione dei contenitori dei rifiuti all'interno del Parco commerciale al fine di scongiurare il protrarsi degli inconvenienti di natura igienico sanitaria, oltre alle gravi ripercussioni, dal punto di vista economico, conseguenti ai costi di smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato ed alla mancata percezione dei proventi attribuiti al comune dai consorzi di filiera Conai derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati;

Visto il Decreto Legislativo n.152 del 03.04.2006 -Norme in materia ambientale;

Rilevato che sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, per cui ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge n. 241/1990, come succes-sivamente modificata ed integrata, si prescinde dalla comunicazione di avvio del procedi-mento, stante l'urgenza di adottare provvedimento cautelare della salute, dell'igiene pubbli-ca.

Ritenuta la propria competenza in merito;

Ordinanza Sindacale n. 10 del 03-03-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

ORDINA

ai sensi dell'art.50 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, alla società IMMOBILIARE I PORTALI S.p.A., con sede in San Giovanni La Punta (CT), viale Cristoforo Colombo n.13, proprietaria del complesso immobiliare denominato Parco Commerciale "I Portali" di provvedere, entro il termine di 24 ore dalla notifica della presente, a reperire all'interno del Centro commerciale, lato est e lato ovest, appositi spazi ove collocare i contenitori per la raccolta dei rifiuti, per un utilizzo sinergico con le aree precedentemente destinate allo scopo, il cui accesso deve essere immediatamente ripristinato. Gli spazi da reperire, utilizzando, se necessario, anche porzioni delle aree a parcheggio, dovranno essere sufficienti ad allocare i contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata, già forniti dall'Appaltatore ed eventuali, suppletivi, che saranno consegnati su richiesta.

Le singole attività commerciali, secondo quanto regolamentato dal calendario di conferimento dei rifiuti, dovranno depositare il corrispettivo sacchetto, dopo averlo ben chiuso, all'interno dei contenitori carrellati, collocati negli spazi di cui sopra.

Sarà cura dell'Amministrazione del Centro commerciale, o di persona delegata, garantire che detti contenitori, nei giorni ed orari prefissati per la raccolta o anche previo accordo tra la direzione del Parco commerciale e il Gestore del servizio, siano resi accessibili agli operatori e/o ai mezzi adibiti alla raccolta.

I contenitori non possono essere collocati in forma stabile e inamovibile su vie e aree pubbliche. E' vietato l'abbandono ed il deposito su suolo pubblico dei rifiuti prodotti dalla singole attività commerciali o negli spazi comuni del Parco commerciale.

AVVISA

L'inosservanza degli obblighi della presente ordinanza sopra riportati comporta le seguenti sanzioni:

- ai sensi dell'art. 255, comma 1, del Decreto Legislativo 152/2006, l'abbandono ed il deposito di rifiuti sarà punito con l'applicazione della sanzione pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
- salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 – bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'art. 16 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 ed integrato dall'art. 1 – quater, comma 5° della L. 20 maggio 2003, n. 116 e del capo I° della L. 24 novembre 1981, n. 689, la mancata

Ordinanza Sindacale n. 10 del 03-03-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

collocazione dei contenitori negli spazi ed aree sopra indicati è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00.

- inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta, inoltre, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 c.p.,

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento alla società IMMOBILIARE I PORTALI S.p.A., con sede in San Giovanni La Punta (CT), viale Cristoforo Colombo 13 tramite pec all'indirizzo iportali@legamail.it

- la comunicazione al 3° Settore -Servizi Ambientali Informatici e Documentali; alla Prefettura di Catania; al comando di Polizia Municipale ed alla Compagnia del Carabinieri di San Gio-vani La Punta All'Azienda sanitaria provinciale 3; alle attività commerciali presenti nel Parco commerciale I Portali;

- la pubblicazione all'Albo pretorio on line, ex art. 32 L.R. n. 69 del 18.06.2009 e sulla bacheca on line del comune, l'inserimento nel web nella sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art.18 della L.R. n. 22 del 16.12.2008, come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 11 del 26.06.2015, nonché nella sezione Amministrazione trasparente ex D.lvo n. 33/2013 sezione Provvedimenti –Organi di indirizzo politico.

La presente ordinanza è esecutiva dal giorno della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare le presenti disposizioni. La presente ordinanza è esecutiva dal giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare le presenti disposizioni. Le forze dell'ordine sono incaricate di fare osservare le presenti disposizioni.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

Il Sindaco

Antonino Bellia

(Sottoscritto con firma digitale)